

Regolamento per il servizio del campo solare

dei comuni di

Capolona, Castiglion Fibocchi e Subbiano

2005

TITOLO I

CRITERI GENERALI

art. 1

Con il presente regolamento le amministrazioni comunali promuovono e coordinano interventi educativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, finalizzati alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità di ciascuno, della solidarietà, dell'uguaglianza delle opportunità, della valorizzazione delle differenze, in relazione alle condizioni psico-fisiche, culturali, sociali, etniche e religiose.

Nessuna causa riconducibile alle condizioni di cui al comma precedente può costituire motivo di discriminazione o di esclusione. Le amministrazioni nel promuovere il servizio di campo solare estivo, si propongono di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze del territorio, che costituiscono, indipendentemente dalla tipologia del servizio, opportunità qualitativamente elevate sul piano educativo per i bambini, nonché occasioni di crescita culturale e di aggregazione sociale per le famiglie.

art. 2

Il servizio di cui al precedente articolo, viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'amministrazione comunale sulla base del presente regolamento, nonché del numero delle richieste presentate.

Le modalità delle attivazioni del servizio verranno determinate annualmente dalle rispettive giunte comunali, prevedendo forme diverse di accesso che favoriscano lo scambio relazionale tra i bambini dei tre diversi enti.

TITOLO II

DESTINATARI DEL SERVIZIO

art. 3

Il servizio di campo solare è indirizzato agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Capolona, Castiglion Fibocchi e Subbiano.

Costituisce titolo di preferenza assoluta trovarsi in una delle sottoelencate condizioni:

- Essere privo di entrambi i genitori;
- Appartenere a famiglia in condizioni socio-economiche disagiate, purché certificate dal servizio di assistenza sociale;
- Essere privo di un genitore;
- Avere un genitore inabile o invalido permanentemente.

Nel caso in cui le domande di partecipazione ai campi solari eccedessero il numero massimo consentito, verrà data la precedenza ai ragazzi residenti nei comuni di cui sopra, fra questi, a quelli i cui genitori prestino entrambi attività lavorativa e non usufruiscano del congedo per ferie nel periodo per il quale è richiesto il campo solare.

I posti che restano liberi, una volta verificata la sussistenza dei casi che rientrano nelle sopra elencate condizioni, verranno assegnati secondo una graduatoria, per la formazione della quale saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- Per ogni genitore impegnato in una attività lavorativa, indipendentemente dalla sede di lavoro: p.2;
- Per ogni genitore impegnato in una attività lavorativa a tempo determinato o stagionale: p.3;

A parità di punteggio, costituisce condizione di preferenza essere il bambino più piccolo di età. In caso di ulteriore parità si ricorre al sorteggio.

TITOLO III

MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

art. 4

I genitori che intendono usufruire del servizio dovranno presentare domanda all'ufficio unico settore scuola o presso le sedi comunali, entro i termini stabiliti di anno in anno con provvedimento del responsabile del servizio e reso pubblico tramite le modalità ritenute più idonee.

La domanda dovrà essere corredata dall'attestato delle condizioni lavorative di entrambi i genitori e da ogni altro idoneo documento ritenuto necessario alla formazione della graduatoria per l'ammissione.

La documentazione potrà essere resa tramite autocertificazione. L'ufficio si riserva di effettuare le necessarie verifiche mediante gli organi competenti.

Eventuali domande presentate dopo la scadenza e comunque non oltre dieci giorni prima dell'inizio del campo solare, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze di organizzazione del servizio.

Il numero di bambini ammesso è reso noto mediante pubblicazione.

art. 5

Il servizio potrà essere richiesto, al momento dell'iscrizione per tutta la durata dello stesso o per periodi diversi comunque non inferiori alla settimana.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

art. 6

Il servizio di campo solare si propone come obiettivo quello di offrire la possibilità di vivere attività sportive all'aperto e/o di balneazione controllata, in un contesto dagli espliciti connotati educativo-relazionali, a bambini in età di cui all'art. 3 comma 1.

art. 7

Il servizio di campo solare può essere attuato sia con personale dipendente comunale o in affidamento a terzi con apposita convenzione.

art. 8

Il periodo e l'orario di funzionamento del servizio saranno stabiliti di anno in anno.

art. 9

I bambini dovranno essere accompagnati all'inizio e ripresi al termine del servizio da un genitore o suo delegato nel luogo di raccolta stabilito.

art. 10

Qualora si accertino ripetute assenze di genitori o di altre persone autorizzate a riprendere il bambino alla fermata dello scuolabus o nel luogo di raccolta stabilito, il comune potrà interrompere il servizio, dandone comunicazione per scritto alla famiglia interessata

TITOLO V

DETERMINAZIONE DELLE QUOTE A CARICO DELLE FAMIGLIE

art. 11

L'importo della quota di contribuzione, di cui all'art. 5, è fissata di anno in anno con deliberazione adottata da parte delle rispettive giunte comunali.

Sono possibili riduzioni nei seguenti casi:

- Riduzione della tariffe prevista per il secondo figlio o più;
- nuclei familiari in cui entrambi i coniugi godono esclusivamente di pensione sociale INPS o pensione al minimo della contribuzione o uno dei coniugi pensionato e l'altro disoccupato;
- nuclei familiari che si trovino in situazione particolarmente disagiate e pertanto seguiti dai servizi sociali;
- nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino iscritti all'ufficio circoscrizionale per l'impiego come disoccupati per un periodo non inferiore all'anno al momento della richiesta di esonero;
- portatori di handicap fisici e psichici certificati dal medico curante (estensione dei criteri previsti dall'art. 28 L.118/71).

La percentuale di riduzione sarà stabilita dalla giunta comunale al momento della definizione della tariffa.

TITOLO VI

MODALITA' PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE

art. 12

Il pagamento del servizio, verrà comunicato da parte dell'ufficio, all'atto dell'ammissione al servizio e dovrà essere versato tramite apposito bollettino postale oppure tramite il servizio di tesoreria comunale e/o utilizzando i servizi on-line, se previsti.

TITOLO VII NORME FINALI

art. 13

Copia del presente regolamento deve essere tenuta a disposizione del pubblico perché chiunque possa prenderne visione.

art. 14

Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore una volta che la deliberazione con cui è approvato diventa esecutiva.